

Determinazioni in ordine all' *“Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole”*, ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 31/2008

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, “Direttiva IED”);

VISTA la Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici ("Direttiva NEC");

VISTA la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e in particolare l'art. 14 “aiuti agli investimenti materiali e immateriali” (GUUE L193 del 1/07/2014);

VISTE la Decisione di Esecuzione della Commissione 2017/302/UE del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 688];

VISTI

- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.”;
- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
- Il Decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l art. 52 “registro nazionale degli aiuti di stato”;
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 7 giugno 2017, n. 6675 "Approvazione dello schema di nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";

RICHIAMATI i seguenti decreti nazionali che, in attuazione del citato Accordo di programma, definiscono misure finalizzate a ridurre le emissioni prodotte dalle attività agricole:

- decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 366 del 15/12/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 26/01/2018 (n. registrazione 1-66), che ha istituito il "*Programma di cofinanziamento degli interventi e delle iniziative regionali relative alla promozione, mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole*";
- decreto direttoriale RINDEC-2017-0000184 del 15/12/2017 (Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), con il quale si è provveduto a
 - impegnare la somma pari ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) a favore delle Regioni aventi sottoscritto l'Accordo, nei termini indicati nel medesimo documento (2 Milioni per ciascuna delle 4 regioni);
 - prevedere che il trasferimento del contributo a ciascuna Regione, in tutto o in parte, una volta che queste abbiano formalmente deliberato l'istituzione del programma regionale di contributi in conformità agli impegni assunti con il Nuovo Accordo di programma sottoscritto il 9 giugno 2017.;

DATO ATTO che Il citato Accordo prevede espressamente:

- all'art. 2 "Impegni delle regioni del Bacino Padano", comma 1 lettera l) di "prevedere, nei piani di qualità dell'aria, e, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'obbligo di applicare pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili";
alla lett. n): di "promuovere a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, la compensazione degli operatori per l'applicazione delle pratiche di cui alla lettera l)";
- all' art. 3 "Impegni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", comma 1, lettera a) di "contribuire, con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle Regioni del Bacino Padano, dell'impegno di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b, e con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle Regioni del Bacino Padano, dell'impegno di cui all'articolo 2 comma 1 lettera n";

CONSIDERATO CHE al fine di ottenere la registrazione del presente atto ai sensi della normativa sugli aiuti di stato è necessario fare specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014, e in particolare agli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni" ,13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti materiali e immateriali" del regolamento (UE) n. 702/2014;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui ai regolamenti (UE) n. 702/2014 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 riguardanti:

- la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;
- l'attestazione di non rientrare tra le imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325 del 10 dicembre 2015), in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282;
- l'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014;
- **PRECISATO** inoltre che, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

CONSIDERATO che:

- risultano aperte nei confronti dell'Italia due procedura di Infrazione sulla qualità dell'aria (rispettivamente Procedura di infrazione su PM10: n. 2014/2147 e Procedura di infrazione su NO2: n. 2015/2043) che vedono coinvolta anche la Regione Lombardia;
- per promuovere l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni in generale anche prodotte dalle attività agricole (quali, ad esempio, la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, così come richiamate nell'Accordo), si rende necessaria l'adozione di una "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" complementare rispetto alle procedure di infrazione citate;
- per poter attivare le misure di sostegno sopra richiamate è necessario che il presente atto rispetti in toto le pertinenti disposizioni nel regolamento (UE) n. 702/2014;
- gli interventi previsti con la citata Nuova azione regionale sono coerenti con il Programma d'Azione Nitrati 2016-2019 relativo alle zone vulnerabili ai nitrati in regione Lombardia, sottoposto con esito positivo a Valutazione Ambientale Strategica – VAS e approvato con Delibera della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. 5171;

RITENUTO pertanto dal dirigente competente, per le motivazioni sopraesposte, di approvare l' "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole", allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono indicate le misure di intervento e i criteri per l'assegnazione;

CONSIDERATO CHE:

- il testo del presente atto e il suo allegato sono stati esentati il xx.xx 2018 alla Commissione Europea secondo le disposizioni di cui all'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, comunicando al contempo il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale della base giuridica ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- la Commissione Europea il 12 luglio 2018 ha registrato il regime di aiuto n. SA. xxxx (2018/XA) "Nuova azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole", la cui base giuridica è costituita dal testo della presente deliberazione e dal suo allegato parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario al fine di dare piena attuazione al regime di aiuto SA. xxxxx (2018/XA) “Nuova azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole” applicare le disposizioni del presente atto e dell’allegato “A”, sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto degli articoli 1 “Campo di applicazione, 2 “ Definizioni”, 3 “Condizioni per l’esenzione”, 4 “Soglie di notifica” 5 “Trasparenza degli aiuti” 6 “Effetto incentivazione”, 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazioni”, 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” 12 “Relazioni” ,13 “Controllo”, 14 “Aiuti agli investimenti materiali e immateriali” del regolamento (UE) n. 702/2014”;

ACQUISITO, nella seduta del 19.06.2018, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’allegato C della D.G.R. n. X/6777 del 30 giugno 2017 e successivi provvedimenti attuativi;

PRESO ATTO che la promozione e il sostegno a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole può essere integrata attraverso risorse regionali sulla base delle disponibilità del bilancio;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l’ “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole”, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in applicazione dell’art. 73 della L.R. 31/2008”;
2. al fine di dare piena attuazione al regime di aiuto SA xxxxxx (2018/XA) “Nuova azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole”, di applicare le disposizioni del presente atto e dell’allegato “A”, sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto degli articoli 1 “Campo di applicazione, 2 “ Definizioni”, 3 “Condizioni per l’esenzione”, 4 “Soglie di notifica” 5 “Trasparenza degli aiuti” 6 “Effetto incentivazione”, 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazioni”, 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” 12 “Relazioni” ,13 “Controllo”, 14 “aiuti agli investimenti materiali e immateriali” del regolamento (UE) n. 702/2014;
3. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente l’erogazione dei contributi a secondo dei criteri contenuti nell’Allegato “A” e in ogni caso sulla base della disponibilità del bilancio regionale;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

IL SEGRETARIO